

L.R. 28 giugno 1950, n. 33 ⁽¹⁾.

Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.

(1) Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 1950, n. 17.

Art. 1

È istituito presso l'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione un comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.

Art. 2

Sono componenti del comitato:

- l'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, che lo presiede;
 - un esperto in materia di istruzione materna;
 - un esperto in materia di istruzione elementare;
 - un esperto in materia di istruzione media;
 - due esperti in materia di istruzione universitaria;
 - un esperto in materia di istruzione tecnica;
 - un esperto in materia di biblioteche;
 - un esperto in materia di belle arti e archeologia.
-

Art. 3

Il comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere:

- 1) sulle proposte di istituzione di scuole o corsi per iniziativa o sul contributo della Regione;
- 2) sui piani e progetti regionali di edilizia scolastica;

3) sul programma annuale relativo a sussidi o contributi regionali per studi, ricerche, pubblicazioni;

4) sulle questioni riguardanti l'assistenza scolastica e parascolastica regionale;

5) sui problemi riguardanti, in genere, la pubblica istruzione.

Art. 4

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti il Comitato, oltre il presidente.

Funge da segretario in funzionario dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, nominato dall'Assessore.

Art. 5

Su iniziativa dell'Assessore o su richiesta del Comitato, possono essere chiamati a riferire su specifici problemi i funzionari capi servizio delle materie.

Art. 6

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla *legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6*.

Art. 7

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.